



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE TURISMO, ATTIVITA' ECONOMICO PRODUTTIVE E SVILUPPO
AREA COMMERCIO
S. CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E GIURISDIZIONALE**

ATTO N. ORDS 74

Torino, 02/07/2020

ORDINANZA

OGGETTO: MISURE IN RELAZIONE ALL'URGENTE NECESSITÀ DI PREVENIRE ASSEMBRAMENTI DI PERSONE, NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA VIRUS COVID-19 E DI TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA. DISCIPLINA DEGLI ORARI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ E DI VENDITA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO URBANO.

Visti:

- lo Statuto della Città;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed in particolare l'art. 7;
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" ed in particolare gli artt. 13 e 32;
- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare l'art. 117;
- l'articolo 50, comma 5, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che demanda al Sindaco l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti, nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;

PREMESSO CHE

L'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, successivamente, in data 11 marzo 2020, ha dichiarato tale epidemia come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Numerosi D.P.C.M. (fino al DPCM 11 giugno 2020) hanno disposto misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, prescrivendo misure restrittive alla mobilità individuale al fine di prevenire gravi situazioni di diffusione del contagio, tenendo conto degli sviluppi dell'andamento epidemiologico, vietando in ogni caso fenomeni di assembramenti sociali e raccomandando il distanziamento sociale (distanza di sicurezza interpersonale);

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35;

Visto il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 1, comma 8, che vieta l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e l'art. 1, comma 9, che consente al Sindaco di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Piemonte n. 68 del 13 giugno 2020 che, al punto 4) vieta ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o privati;

Richiamate le proprie precedenti Ordinanze n. 73 del 18 giugno 2020, n. 69 del 9 giugno 2020, n. 68 del 29 maggio 2020 e n. 65 del 22 maggio 2020, con le quali sono stati disciplinati gli orari di esercizio delle attività e di vendita nell'ambito del territorio urbano in relazione all'urgente necessità di tutela della salute pubblica, in relazione all'emergenza sanitaria di contenimento della diffusione del contagio da virus covid-19;

CONSIDERATO

che il positivo andamento della curva epidemiologica è verosimilmente ascrivibile, oltre che alla stretta osservanza delle regole di distanziamento sociale e delle misure di prevenzione e di sicurezza che accompagnano la riapertura delle attività, anche all'adozione di provvedimenti finalizzati alla prevenzione delle occasioni di assembramenti di persone;

RILEVATO CHE

la presenza di attività economiche, in particolare esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande, che a seguito della liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande hanno possibilità di restare aperti anche 24 ore su 24, soprattutto di sera, di notte e in special modo nei fine settimana, attrae flussi di notevole concentrazione di persone, sia all'interno, sia all'esterno dei locali, non solo nelle zone che nel periodo anteriore al *lockdown* registravano una maggiore frequentazione (c.d. zone della *movida*), ma in generale in tutti gli spazi urbani;

RITENUTO CHE

In relazione alla apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel territorio della città, oltre ai negozi di vicinato, si possa configurare un contesto di rischio, soprattutto con riferimento alla necessità di prevenire fenomeni di assembramenti di persone, considerato che dove tali attività rimangono aperte al pubblico si registra inevitabilmente un incremento della mobilità e la costituzione di assembramenti di persone dinanzi agli esercizi che rimangono aperti, situazione in conflitto con la "*ratio*" dei provvedimenti normativi connessi all'emergenza sanitaria ancora in atto, volti alla prevenzione e contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19;

A tutela della salute pubblica, secondo un criterio di necessità, adeguatezza e proporzionalità, è opportuno che il Sindaco limiti l'esercizio delle attività commerciali, prevedendo disposizioni particolari di salvaguardia, anche al fine di renderle compatibili con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità, alla mobilità dei consumatori, alla tutela dell'ambiente urbano e alla salute dei cittadini torinesi;

PRESO ATTO CHE

Il Decreto-Legge 20 febbraio 2017 n. 14, come convertito nella Legge 18 aprile 2017 n. 48, recante "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*", nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, ha modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*);

L'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), nel testo novellato, attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

La Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (cosiddetta "Direttiva Bolkestein") riconosce, quali limiti all'accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio, i "motivi d'interesse generale", riconosciuti dalla Corte di Giustizia europea, tra i quali "l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, il mantenimento dell'ordine sociale, la sicurezza stradale", riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre le restrizioni rese a tal fine necessarie, secondo principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

L'art. 31 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici" convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, pur liberalizzando, di fatto, gli orari delle attività, come si è detto, riconosce tuttavia al comma 2, come principio generale dell'ordinamento, il rispetto dei vincoli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali;

L'art. 41, comma 2, della Costituzione italiana sancisce la necessità di proteggere i valori primari attinenti alla persona e l'utilità sociale (fra cui ragioni imperative di interesse generale), il cui rispetto costituisce il limite insuperabile alla libertà di ogni iniziativa economica privata;

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 152 del 26 aprile 2010, ha dichiarato - rigettando la censura di violazione dell'articolo 41 della Costituzione - che " Questa Corte ha costantemente negato che sia 'configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale' ";

L'articolo 32 della Costituzione tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività;

La Legge Regionale del Piemonte recante "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" (n. 38 del 29 dicembre 2006) dispone, al comma 2 dell'articolo 17, che il Comune stabilisce limitazioni all'orario di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel caso in cui siano necessarie alla salvaguardia dell'interesse pubblico;

Ai sensi del proprio Statuto, il Comune di Torino persegue, fra le sue finalità, la tutela e promozione dei diritti costituzionalmente garantiti, contribuendo a rendere effettivo il diritto dei cittadini alla tutela della salute e dei lavoratori; la tutela dell'ambiente di vita, operando per rimuovere le cause di degrado e di inquinamento; la promozione del rispetto della dignità delle persone e della sicurezza sociale;

Richiamate le decisioni assunte in occasione delle riunioni del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica;

Dato atto che sono state sentite in merito le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative;

Dato atto che ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sussistono ragioni di impedimento alla preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire per le particolari esigenze di celerità del procedimento;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di ordinanza contingibile ed urgente; contingibile, per la straordinarietà che delinea la situazione; urgente, per la necessità nel caso di specie di dare immediata tutela all'interesse della salute dei cittadini;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, in relazione all'urgente necessità di disporre interventi volti a prevenire assembramenti di persone e scongiurare situazioni che favoriscano la diffusione del contagio epidemico da COVID-19 con conseguente grave rischio per la salute pubblica:

1. in tutto il territorio comunale nelle giornate di VENERDI' 3 LUGLIO 2020 e SABATO 4 LUGLIO

2020 tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, tutte le medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare e misto, tutti gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto e tutte le attività artigianali di prodotti alimentari di propria produzione, incluse quelle che effettuano la vendita per il consumo immediato all'interno dei locali, devono sospendere l'attività entro e non oltre le **ore 2,00** del giorno successivo e mantenere la chiusura dell'esercizio fino alle ore 6,00;

2. nelle zone cittadine individuate dalla deliberazione della Giunta Comunale del 9 ottobre 2018 (mecc. 2018 04343/016) si rammenta l'applicazione delle disposizioni di cui all'**art. 44-ter** del vigente **Regolamento di Polizia Urbana**, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 giugno 2018 (mecc. 2018 01485/017);

3. tutte le attività devono essere esercitate nel rispetto delle norme e prescrizioni in materia igienico-sanitaria, dei protocolli, Linee guida nazionali e delle "Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" dettate con Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 68 del 13 giugno 2020, oltre che delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi.

La violazione della presente Ordinanza è punita ai sensi dell'art. 4 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito nella Legge 22 maggio 2020, n. 35, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 1.000,00 ovvero in forma aggravata ricorrendone i presupposti, e con le sanzioni accessorie ivi previste, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6, comma 3, del Decreto-Legge 117/2007, convertito nella Legge 160/2007. E' comunque fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni in vigore.

AVVERTE

Il presente provvedimento ha efficacia immediata, ai sensi dell'art. 21-bis della L. 7/08/1990, n. 241, dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Torino;

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 29 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

- la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Torino;
- la trasmissione di copia della presente Ordinanza al Prefetto di Torino ed al Questore di Torino.

Il Corpo di Polizia Municipale e gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati del controllo sull'ottemperanza della presente Ordinanza.

La Sindaca

Firmato digitalmente da Chiara Appendino